



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo di Sanremo,

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i. ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.m. 29 luglio 2008, n. 146, recante "*Regolamento di attuazione dell'art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*" e s.m.i.;

VISTO il D.m. 29 maggio 2024, n. 85: "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti*";

VISTO il D.l. 21 maggio 2025, convertito con modificazioni in legge 18 luglio 2025, n.105;

VISTE le autorizzazioni n° 1 in data 26.05.2025, n° 2 in data 24.07.2025, n° 3 in data 29.07.2025 e n° 4 in data 22.12.2025, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, concernenti i corsi di formazione ed il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

VISTO il D.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "*decreto milleproroghe per il 2026*"), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2026, n. 26;

VISTE le leggi regionali 28.04.1999, n. 13 e 7.02.2008, n. 2 della Regione Liguria;

VISTA la vigente Ordinanza emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo avente ad oggetto la "*Disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare nel Circondario Marittimo di Sanremo*";

VISTA la nota prot. n.2021/11.6.7.0.0/72, in data 24.03.2026, della Regione Liguria – Direzione generale politiche abitative, territorio e demanio costiero;

- VISTI** gli artt. 16, 17 e 30 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e preso atto del contenuto delle circolari e "linee guida" negli anni adottate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto nelle materie in trattazione;
- VISTE** le vigenti ordinanze balneari dei Comuni ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Sanremo;
- TENUTO CONTO** che in data 29.04.2026 è stata trasmessa con nota prot. 3415 una bozza dell'Ordinanza in parola alle Amministrazioni Comunali interessate e che, nel termine assegnato, non sono pervenute proposte e/o osservazioni;
- TENUTO CONTO** altresì, degli esiti della riunione del 06.05.2026 indetta dal Comune di Sanremo alla quale hanno preso parte le locali associazioni di categoria e delle osservazioni, anche successivamente, da esse pervenute;
- RAVVISATA** pertanto, la necessità di adeguare la previgente disciplina delle materia in questione contenuta nella propria ordinanza n°30/2026 per uniformarla e renderla coerente con le nuove disposizioni normative di rango primario e secondario intervenute, ed al fine di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti del mare, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza dell'Autorità marittima, direttamente connessi all'utilizzazione per finalità turistico-ricreative del mare e del demanio marittimo lungo il litorale dei comuni di di Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia e Arma di Taggia;

ORDINA

Articolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'OBBLIGO DI ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

- 1.1 **Durante la stagione balneare, così come definita temporalmente con provvedimento della Regione Liguria e/o del Comune competente per territorio, salvo diverse distinte disposizioni di questa Autorità marittima dettate da esigenze di natura contingente, chiunque gestisca, in forza di un provvedimento amministrativo o di una norma di legge, una struttura balneare, ovvero un'area demaniale marittima che fornisce accoglienza e servizi ai bagnanti, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2, negli orari di apertura al pubblico, senza soluzione di continuità.**
- 1.2 Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1.1, qualora al di fuori della "stagione balneare" le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico-edilizio, paesaggistico e commerciale all'occupazione dell'arenile e/o all'esercizio di attività commerciali o turistico-ricettive in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico in assenza di un servizio di

salvamento attivo per soli fini elioterapici, i relativi responsabili sono tenuti a:

1.2 (I) issare una bandiera rossa ben visibile a giro d'orizzonte, posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) metri;

1.2 (II) esporre almeno 3 (tre) cartelli aventi dimensioni di almeno cm. 80 X 80 (ottanta x ottanta), con caratteri di dimensioni leggibili, posti in posizione ben visibile all'utenza, recanti la seguente dicitura:

*“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO
– STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”*;

uno dei cartelli deve essere obbligatoriamente posizionato in modo tale da essere ben visibile agli avventori all'ingresso della struttura;

1.2 (III) non fornire all'utenza alcun servizio direttamente riconducibile all'attività di balneazione, quale, ad esempio, la locazione di natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, canoe etc.) o altri mezzi simili.

I cartelli di cui al comma 1.2 (II), sulla cui presenza e idoneità allo scopo il concessionario/gestore operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, redatti in più lingue (italiano, inglese, più altre eventuali lingue a seconda della provenienza dei flussi turistici del comune in questione, sulla scorta di una valutazione mirata al caso).

Nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

Articolo 2

SERVIZIO DI SALVAMENTO

2.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

2.2 I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1.1, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, un servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvataggio, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ovvero dalla Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato (F.I.P.S.A.S.) – munito di brevetto in corso di validità ai sensi delle norme in premessa richiamate, del certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del D.m.85/2024 e del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (BLSD) - e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 2.9 e ss..

2.3 Il servizio deve essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 80 (ottanta) metri di fronte

mare o frazione, salvo richieste di variazione di distribuzione della postazione di salvamento rispetto al fronte mare che dovranno essere supportate da una mirata valutazione del rischio condotta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.1, e validata dall'Autorità Marittima.

2.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra concessionari di stabilimenti balneari e/o gestori di strutture balneari e/o Comuni rivieraschi per le spiagge libere (per la responsabilità dell'organizzazione del servizio di salvamento lungo gli arenili liberi all'uso pubblico si veda il successivo articolo 8).

In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall'applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente articolo 1.1), dovrà essere comunque garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 80 (ottanta) metri consecutivi di fronte mare o frazione, salvo richieste di variazione di distribuzione della postazione di salvamento rispetto al fronte mare che dovranno essere supportate da una mirata valutazione del rischio condotta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.1, e validata dall'Autorità Marittima.

Il predetto piano organico deve riportare: chiara indicazione degli stabilimenti balneari e/o tratti di spiaggia libera per i quali sia condiviso il servizio, dell'eventuale raggruppamento/associazione/società che lo eroga e del suo legale rappresentante, dell'ubicazione delle postazioni di salvataggio, delle caratteristiche delle unità addette al salvataggio e della loro dislocazione.

Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le summenzionate indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa, deve essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell'eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo all'indirizzo di posta elettronica certificata (cp-sanremo@pec.mit.gov.it) entro e non oltre 5 giorni precedenti la sua attivazione, oppure consegnata a mano presso gli uffici del predetto Comando.

2.5 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente ordinanza, grava l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento.

2.6 I soggetti di cui all'articolo 1.1, al di fuori della fascia oraria giornaliera di apertura al pubblico in cui è obbligatorio il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso ben visibile a giro d'orizzonte posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) mt. e esporre cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.2 (II), riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”.

- 2.7 Non è ammessa, nel periodo e negli orari indicati al precedente articolo 1.1, alcuna interruzione nell'assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti dal presente articolo.
- 2.8 La postazione di salvataggio deve essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile sul tratto di mare ricadente sotto la responsabilità dell'assistente bagnanti che ivi opera, in prossimità della battigia/riva e preferibilmente, salvo peculiari, comprovate esigenze, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare, ferma restando la previsione del precedente comma 2.5.
- 2.9 La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:
- a. binocolo;
 - b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio) e un fischietto professionale a tre camere indipendenti (uno per ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
 - c. maschera e *snorkel*;
 - d. galleggiante di soccorso tipo "*rescue can*" (c.d. *baywatch*), "*rescue tube*" o similari;
 - e. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
 - f. natante di colore rosso o arancione idoneo (del tipo "*pattino*"/"*moscone*") a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "*SALVATAGGIO*", pronto a muovere; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 (dieci) metri di sagola; tale unità non deve essere - in alcun caso – destinata e/o impiegata per altri usi;
 - g. 200 (duecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "*rescue can*" - c.d. *baywatch* - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.
- 2.10 È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d'acqua e/o un S.U.P. (*stand up paddle*), quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente comma 2.9, lettera f), con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. In caso di utilizzo della moto d'acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a. la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
 - b. la moto d'acqua deve essere obbligatoriamente del tipo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta "*SALVATAGGIO*" su ambo i lati;
 - c. il conduttore della moto d'acqua deve essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;
 - d. deve essere presente a bordo, in aggiunta al conduttore, altra persona abilitata al salvataggio;

- e. la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un Organismo notificato (ente tecnico) in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto di persone;
 - f. la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera f);
 - g. il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente un giubbotto di salvataggio di tipo omologato e idoneo casco di protezione.
- 2.11 In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi a quello obbligatorio di cui al comma 2.9, lettera f), la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo rispetto alla costa, presenza di altri bagnanti nella zona interessata, morfologia della costa, bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).
- 2.12 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è fatto obbligo ai soggetti tenuti ad assicurare il servizio di salvamento di ubicare la postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 (uno, cinque) metri dal suolo.
- Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, in relazione alla conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore ai predetti 1,5 (uno, cinque) metri e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull'intero fronte mare degli 80 (ottanta) metri o frazione di essi.
- 2.13 I soggetti di cui all'articolo 1 sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico - nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola.
- 2.14 Qualora, in caso di controllo, il servizio di salvamento non risulti assicurato e si accerti che non possa essere prontamente garantito, dovrà essere issata la bandiera rossa (balneazione non sicura) e l'organo di controllo potrà ingiungere al titolare della struttura balneare la sospensione d'autorità delle attività e dei servizi strettamente connessi alla balneazione, fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio di salvamento.

Articolo 3

SERVIZIO DI SALVAMENTO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

- 3.1 Ogni assistente bagnanti ha l'obbligo di:
- a) sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;

- b) mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, il certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (BLS-D), da esibirsi a richiesta degli organi di controllo;
- c) indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "SALVATAGGIO";
- d) essere munito di fischietto professionale a tre camere indipendenti;
- e) conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso disponibile presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f) issare, a seconda dei casi, le bandiere di cui al successivo articolo 7.1 (II - III - IV - V);
- g) utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero *smartphone* o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionati su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti;
- h) approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.

3.2 Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento, alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico ovvero alla Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.

3.3 È obbligo, a tutti gli effetti di legge, di ogni concessionario e dei responsabili delle Civiche amministrazioni limitatamente alle spiagge libere ove venga attivato il servizio in parola, vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti.

3.4 È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio in mare. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture di cui all'articolo 1.1 (i quali ne rispondono in solido) che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti.

3.5 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa

nazionale (Decreto ministeriale. 18.03.1996) e regionale (D.G.R. n°902 del 18.07.2014) applicabile a dette installazioni e/o delle prescrizioni all'uopo impartite dalle amministrazioni competenti e/o da quella che rilascia il relativo titolo concessorio demaniale, deve essere presente almeno 1 (uno) assistente bagnanti dedicato alla piscina in modo esclusivo, munito della prevista abilitazione di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 29 maggio 2024, n°85. In linea con quanto previsto al precedente comma 3.4, è parimenti fatto divieto di distogliere l'assistente bagnanti impegnato nel servizio di salvamento in mare, di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, per contestuali attività presso piscine eventualmente insistenti presso gli stabilimenti balneari.

3.6 Il servizio deve essere disimpegnato da più assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 (quattrocento) mq in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale richiamata al precedente comma 3.5.

3.7 Fermo restando il rispetto della specifica normativa nazionale e regionale applicabile a dette installazioni e/o delle prescrizioni all'uopo impartite dalle amministrazioni competenti e/o da quella che rilascia il relativo titolo concessorio demaniale, la chiusura delle piscine di cui al comma 3.5 deve essere segnalata con apposita cartellonistica redatta in più lingue e devono essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato/accidentale all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

Articolo 4

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

4.1 Durante la stagione balneare, le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Sanremo riservate alla balneazione sono quelle ricomprese entro la fascia di:

- **200 (duecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge;**
- **100 (cento) metri dalle scogliere a picco o da coste rocciose.**

4.2 Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando gli obblighi previsti all'articolo 91 del D.m. 146/2008 e s.m.i. in premessa citato, i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell'Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni adottati per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnalare la propria presenza in mare attraverso idonei sistemi, ad esempio utilizzando il segnalamento previsto per l'attività subacquea ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 (trecento) metri, di dimensioni non inferiori a 45 cm di altezza e 70 cm di lunghezza, munito di sagola lunga non più di 3 (tre) metri) e/o indossando una calotta ad alta visibilità, di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi maggiormente visibile.

4.3 I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 1, prima dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare, devono:

4.3 (I) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto; il limite di tali acque sicure (1,60 metri circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1,60 metri lungo tutto il fronte della concessione, posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 (cinque) uno dall'altro e comunque almeno uno in ogni concessione.

Nel caso la predetta profondità venga superata entro la distanza di 10 metri dalla costa, la relativa segnalazione potrà essere sostituita dai concessionari (in alternativa ai gavitelli galleggianti) mediante apposita segnaletica apposta sulla spiaggia, in numero idoneo e in posizione ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITÀ) NON
SEGNALATO”

Resta nella diretta responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull'opportunità di segnalare comunque il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente i gavitelli di colore bianco laddove il repentino dislivello del fondale e/o particolari condizioni locali rendano ragionevolmente consigliabile tale soluzione.

Resta inteso che i cartelli ed i gavitelli previsti dal presente articolo devono essere rimossi al termine della stagione balneare.

4.3 (II) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 (duecento) metri dalla linea di battigia o i 100 (cento) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso, riportanti il nome dello stabilimento balneare, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa;

4.3 (III) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti commi 4.3 (I) e 4.3 (II) per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

4.3 (IV) rimuovere i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

4.4 Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietata la sosta, l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore - anche elettrico - e a vela), con l'esclusione dei natanti di cui all'art.27, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i., del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore etc.

4.5 È sempre vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche dei natanti "da spiaggia" di cui al precedente comma 4.4, ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

4.6 Sono esentati dal divieto di transito nella fascia riservata alla balneazione i mezzi nautici

appartenenti a Corpi dello Stato e quelli che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità nell'espletamento dei loro servizi d'istituto. Tali ultimi mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita targhetta, chiaramente leggibile, indicante "Servizio Campionamento", e i relativi conduttori dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 (dieci) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

4.7 Dal predetto divieto di transito nella fascia riservata alla balneazione sono, altresì, esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. I titolari delle strutture balneari sono obbligati ad avvertire della presenza delle summenzionate unità mediante altoparlante e devono assicurare, mediante l'intervento dell'assistente ai bagnanti, che chiunque sia distante almeno 10 (dieci) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni.

Articolo 5

ZONE DI MARE OVE LA BALNEAZIONE È VIETATA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE O PER LA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE MARITTIME/PORTUALI

5.1 È sempre vietata la balneazione:

- a) nei porti, negli approdi e presso i punti di ormeggio;
- b) nel raggio di 200 (duecento) metri dall'imboccatura dei porti e dalle opere foranee portuali; qualora vi siano spiagge frequentate da bagnanti ubicate ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalle citate infrastrutture portuali, il divieto di balneazione si applica agli specchi acquei impegnati dalle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti ed approdi (dall'imboccatura portuale verso "il largo"), fermo restando il divieto di transitare, impegnare e sostare sulle predette opere foranee;
- c) fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori marittimi in corso, ove non diversamente previsto da specifici provvedimenti amministrativi, e in prossimità di pontili o passerelle regolarmente utilizzate per l'attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 100 (cento) metri;
- d) a meno di 500 (cinquecento) metri dalle navi alla fonda;
- e) ad immediato ridosso dei luoghi ove sfociano fiumi, canali e torrenti;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati ai sensi del successivo articolo 9;
- g) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento.

5.2 Restano impregiudicati i divieti di balneazione disposti dalle competenti autorità per motivi sanitari e quelli imposti dai Comuni competenti per territorio in relazione alla presenza di fonti di pericolo per la pubblica incolumità quali, a mero titolo di esempio, buche, fango, dislivelli

improvvisi del fondale, ostacoli sommersi e/o altre insidie similari.

- 5.3 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa integrale rinvio alle specifiche vigenti ordinanze che disciplinano la navigazione e la balneazione in particolari circostanze di luogo e di tempo.

Articolo 6

DISCIPLINA DELLA PESCA LUNGO GLI ARENILI

- 6.1 Durante la stagione balneare, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, nella fascia di mare di metri 200 (duecento) dalle spiagge e di metri 100 (cento) da coste rocciose o a picco sul mare è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo.
- Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell'orario di balneazione in relazione ad esigenze legate alla fruizione turistica del litorale.
- 6.2 La pesca subacquea, durante la stagione balneare, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
- 6.3 È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 200 (duecento) metri dalla riva e di metri 100 (cento) da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica, ovvero con arpione o fiocina priva di protezione o custodia atta ad eliminarne la capacità offensiva specifica.
- 6.4 I conduttori di tutte le unità, in presenza di boe/dispositivi di segnalazione di subacquei in immersione, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalla verticale del segnale in parola.
- 6.5 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa integrale rinvio alle disposizioni dei Regolamenti di sicurezza dei porti di Sanremo, Ventimiglia, Bordighera ed Arma di Taggia.

Articolo 7

DOTAZIONI DI SICUREZZA BALNEARE DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO

- 7.1 Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:
- 7.1 (I) salvagenti anulari: almeno 2 (due), di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 (venticinque) metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 (uno, cinquanta) sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di galleggianti di soccorso tipo "rescue can" (baywatch) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 (tre) metri;
- 7.1 (II) asta da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 (quattro) metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate a seconda dei casi, le bandiere rossa o verde o gialla, a cura dell'assistente bagnanti, sotto la responsabilità e vigilanza del concessionario. Al riguardo,

all'ingresso della struttura balneare, dovrà essere apposta specifica segnaletica, in posizione ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, recante il significato del colore delle bandiere;

7.1 (III) bandiera rossa, almeno una, da utilizzare:

- a) in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio, esclusivamente nei limiti di quanto disciplinato dalla presente ordinanza;
- b) in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte, ad intervalli di tempo regolari, dai concessionari anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
- c) in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici al di fuori dei periodi in cui è sempre e comunque obbligatorio il servizio di salvamento, in linea con le previsioni dell'articolo 1 della presente ordinanza;
- d) in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;

7.1 (IV) bandiera verde, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;

7.1 (V) bandiera gialla, almeno una, indicante servizio di salvataggio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

7.1 (VI) un megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

7.2 Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:

7.2 (I) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la **fascia a ridosso della battigia, per la profondità indicata da ciascun Comune costiero con proprio provvedimento, la cui estensione non deve essere comunque inferiore a metri 3 (tre)**, affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;

7.2 (II) segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione; entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento deve far pervenire, via *e-mail* o a mano, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo la "scheda di rilevazione incidenti" (**allegato n. 1**), curandone la compilazione in ogni sua parte.

7.3 Ogni concessionario e/o gestore di struttura balneare deve dotarsi almeno, come dotazione minima e salvo diverse e/o ulteriori attrezzature/dotazioni prescritte dalle competenti Autorità sanitarie e/o dalla Regione Liguria e/o dal Comune competente per territorio, di una cassetta di primo soccorso costituita dal seguente materiale:

7.3 (I) materiale per medicazione:

- guanti monouso latex-free di varie misure;
- pinzette di medicazione sterili monouso;
- disinfettante a base di clorexidina 0,05%;
- pacchetti di garze sterili 10 cm x 10 cm;
- rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
- rotolo cerotto 2,5 cm;
- confezione cerotti medicati;
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;

7.3 (II) materiale per rianimazione cardiopolmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espandibile (AMBU) corredato di maschere facciali, misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo *pocket mask*);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litro/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili; le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatriche;

7.3 (III) altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperte isotermiche;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo “*Esmarck*”;
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

7.4 Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso e opportunamente segnalato attraverso idonea cartellonistica riportante l'indicazione “**locale di primo soccorso**” o dicitura equivalente.

All'atto dell'adozione di specifiche disposizioni in materia da parte della Regione Liguria, competente in materia di tutela della salute, le presenti disposizioni ordinarie devono intendersi automaticamente abrogate.

Articolo 8

SPIAGGE LIBERE ALL'USO PUBBLICO

8.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio, almeno nel periodo di cui al precedente articolo 1, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste agli articoli 2 e

3 della presente ordinanza.

8.2 Nei tratti di litorale in cui i suddetti Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, anche in esito ad una specifica analisi del rischio che tenga conto della effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condizioni meteorologiche attese e dei flussi turistici, deve essere posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo l'estensione della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.2 (II), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

8.3 Ai Comuni, per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo di:

- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
- b. segnalare il limite della zona di mare riservata alla balneazione ex articolo 4, comma 4.1, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'articolo 4 della presente ordinanza;
- c. segnalare il limite *“acque sicure”* con le modalità e tempistiche previste dall'articolo 4, comma 4.3 (I); i relativi segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
- d. rendere noto all'utenza balneare, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, l'assenza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1 - da apporre in modo visibile lungo le vie di accesso all'arenile, nei pressi della battigia e lungo l'estensione dell'arenile stesso, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito di specifica valutazione del rischio, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO ”

- e. segnalare le eventuali fonti di pericolo, del tipo di quelle di cui all'articolo 4.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della predetta fonte di pericolo;
- f. custodire, laddove i Comuni rivieraschi abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale e le dotazioni di cui all'articolo 2 della presente e renderli disponibili - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti.

8.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili,

le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza.

Articolo 9

CORRIDOI DI LANCIO

- 9.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o prendere il largo utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 9.2 I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono ottenere la necessaria concessione/autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.
- 9.3 I corridoi di lancio, fermo restando il previo ottenimento del necessario atto amministrativo abilitativo da parte dei Comuni rivieraschi, devono possedere le seguenti caratteristiche:
- profondità: non inferiore a 200 (duecento) metri verso il largo;
 - larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri;
 - larghezza a 200 (duecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri;
 - essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti), fino alla distanza di metri 200 (duecento) dall'arenile, ai quali è sempre vietato ormeggiarsi;
 - individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione;
 - ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione;
 - essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura:
"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"
- 9.4 All'interno dei corridoi di lancio:
- è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio;
 - le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto, in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo sempre all'interno dei corridoi stessi, prestando la massima cautela e predisponendo anche un servizio di "vedetta", a prua, al fine di individuare l'eventuale presenza di ingombri e/o bagnanti accidentalmente presenti all'interno del corridoio;
 - le moto d'acqua devono attraversare i corridoi di lancio con scafo in dislocamento e comunque

ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

Articolo 10

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Fermi restando i divieti imposti dalla presente ordinanza, per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare (*windsurf, kitesurf, tavole sospinte dal moto ondoso, tavole autopropulse e non, sci nautico e paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommati, acquascooter e mezzi simili, e-bike acquatica, flyboard, jetlev flyer, propulsori acquatici subacquei, snorkeling, ray-board, seafly, sub wing, surfboard etc.*), si rinvia allo specifico regolamento adottato da questo Ufficio Circondariale Marittimo con separato provvedimento ordinatorio.

Articolo 11

DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 La presente ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2022 del 16 maggio 2022, entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
- 11.2 Eventuali deroghe nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza dettate da particolari conformazioni dei luoghi ovvero altre circostanze di specifica peculiarità, saranno vagliate dall'Autorità Marittima su motivata istanza degli interessati da presentare entro la data del 01 giugno
- 11.3 I divieti di navigazione imposti con la presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia/pubblico soccorso che, in ragione dei propri compiti d'istituto, abbiano necessità, non procrastinabile, di navigare nelle zone di mare interdette dal precedente articolo 4, adottando comunque le opportune cautele per la sicurezza dei bagnanti.
- 11.4 Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (**allegato n. 2**) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva rispetto all'assolvimento degli obblighi nascenti dal novero delle disposizioni vigenti in materia rappresentando, unicamente, un ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare, alle principali previsioni in materia di "sicurezza balneare" previste dalla presente ordinanza.
- 11.5 I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere attrezzate devono comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo prima dell'apertura al pubblico le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella "scheda informativa" in **allegato n. 3**, parte integrante della presente ordinanza.
- 11.6 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni

adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo, consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "Ordinanze".

11.7 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del d. lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto");
- d. lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima;
- degli artt. 650, 673 del codice penale.

11.8 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "Ordinanze", oltre alla sua trasmissione per la pubblicazione agli albi *online* dei Comuni rivieraschi del Circondario Marittimo di Sanremo e la diffusione alle Forze di polizia ivi operanti, alle locali associazioni di categoria e agli organi di stampa.

Sanremo, (vedasi data di registrazione)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Alessio FUMAROLA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 nr. 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ALESSIO FUMAROLA
In Data/On Date:
martedì 26 maggio 2026 13:17:04



La scheda deve essere fatta pervenire, entro 24 ore dall'evento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANREMO
Tel. 0184/505531
pec: cp-sanremo@pec.mit.gov.it
e-mail: ucsanremo@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2026

Data evento _____ ora evento _____
Stabilimento balneare denominato _____
Spiaggia libera _____
Via / p.zza _____ Comune _____
Tipo evento _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	
<input type="checkbox"/> Bandiera verde issata		<input type="checkbox"/> Bandiera gialla issata		<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza Assistito:
Comune: _____
Stato se stranieri: _____

Iniziali Cognome:

Iniziali Nome:

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera	
	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> Altro (.....)	

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:
.....
.....
.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e Firma: _____
.....



Allegato n. 2
Ordinanza di sicurezza balneare 2026



CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI

DATA _____ COMUNE DI _____

STRUTTURA BALNEARE _____ CONCESSIONARIO _____

PERSONALE DELLO STABILIMENTO CHE EFFETTUA LA VERIFICA _____

RECAPITO TELEFONICO FISSO STABILIMENTO _____ CELLULARE _____

ASSISTENTE AL SALVATAGGIO _____ CELLULARE _____

NORMA	ARGOMENTO	SI	NO
art. 11.1	Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti le previste ordinanze.		
art. 4.3 (I) e (II);	Galleggianti di colore bianco indicanti il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i "non esperti al nuoto" (1,60 mt di profondità), collocati in corrispondenza della batimetrica di 1,60 mt ad una distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro. Delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 (duecento) metri dalla linea di battigia o i 100 (cento) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione , saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua e <u>posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa.</u>		
art. 1.2	(AL DI FUORI DELLA STAGIONE BALNEARE / ELIOTERAPIA) Segnalazione di mancata presenza del servizio di salvataggio con cartelli monitori redatto anche nelle lingue straniere: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI"		
art. 2.2	Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (almeno 1 (uno) assistente bagnanti ogni 80 m. di fronte mare, abilitato F.I.N. – S.N.S. – F.I.S.A – F.I.P.S.A.S.)		
	<u>POSTAZIONI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI:</u> a. binocolo; b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio); c. maschera e <i>snorkel</i> ; d. galleggiante di soccorso tipo " <i>rescue can</i> " (c.d. <i>baywatch</i>), " <i>rescue tube</i> " o similari;

<p>art. 2.9</p>	<p>e. giubbotto di salvataggio tipo <i>lifejacket</i>;</p> <p>f. natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO"; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 (dieci) metri di sagola; tale unità non deve essere - in alcun caso – destinata e/o impiegata per altri usi;</p> <p>g. 200 (duecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "<i>rescue can</i>" - c.d. <i>baywatch</i> - pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>art. 2.10</p>	<p><u>DISCIPLINA PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI MOTO D'ACQUA PER IL SALVATAGGIO</u></p> <p>È data facoltà al concessionario, in aggiunta al pattino di salvataggio, di posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, osservando le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;</p> <p>b) la moto d'acqua deve obbligatoriamente del tipo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;</p> <p>c) il conduttore della moto d'acqua deve essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;</p> <p>d) deve essere presente a bordo, in aggiunta al conduttore, altra persona abilitata al salvataggio;</p> <p>e) la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto di persone;</p> <p>f) la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera g);</p> <p>g) il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio di tipo omologato.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

	<p>g. utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero <i>smartphone</i> o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionati su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti;</p> <p>h. approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>art. 9</p>	<p>CORRIDOIO DI LANCIO</p> <p>Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) profondità: non inferiore a 200 (duecento) metri verso il largo, anche per quelli destinati ad essere impegnati dai <i>kitesurf</i>;</p> <p>b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri – 30 (trenta) metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i>;</p> <p>c) larghezza a 200 (duecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri - per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i> in corrispondenza dei 100 (cento) metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 (ottanta) e mantenersi tale sino alla profondità di 200 (duecento) metri dalla battigia;</p> <p>d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti) metri fino alla distanza di mt. 200 dall'arenile, ai quali è sempre <u>vietato ormeggiarsi</u>;</p> <p>e) individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione;</p> <p>f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione;</p> <p>g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura: "DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



SCHEDA INFORMATIVA

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
SANREMO
Guardia Costiera

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'Ufficio in intestazione (anche via e-mail: ucsanremo@mit.gov.it o via p.e.c.: cp-sanremo@pec.mit.gov.it) a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere attrezzate, comunque da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato _____ località _____

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o del legale rappresentante se trattasi di società)
	Sig. _____
	Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)
	In Via/Piazza _____ n° _____
	Denominazione dello stabilimento balneare: _____
	Colorazione degli ombrelloni: _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore: _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore: _____

QUADRO B	Generalità dell'assistente bagnanti
	Sig. _____
	Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)
	In Via/Piazza _____ n° _____
	Brevetto rilasciato da: _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti: _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti: _____
	Parte da compilare qualora operino più assistenti bagnanti:
	1. Sig. _____
	Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)
	In Via/Piazza _____ n° _____
	Brevetto rilasciato da: _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti: _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti: _____
2. Sig. _____	
Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)	
In Via/Piazza _____ n° _____	
Brevetto rilasciato da: _____ in data _____	
Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti: _____	
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti: _____	

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/gli assistente/i bagnanti
